

Circ. n. 65/Fi/20 3390/Sn AI/sb

Milano, 29 giugno 2020

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Novità sull'utilizzo di denaro contante e sui pagamenti elettronici

Dal prossimo **1° luglio 2020** si abbassa nuovamente la soglia per l'utilizzo del contante a **1.999,99 euro** per transazioni effettuate a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Per cifre superiori sarà necessario usare strumenti di pagamento tracciabili come bancomat, carta di credito, assegni, bonifici.

Dal **1° gennaio del 2022** ci sarà un ulteriore abbassamento della soglia, che scenderà a **999,99 euro**.

Dal 1° luglio 2020 entreranno in vigore anche le sanzioni per le violazioni dei limiti di cui sopra. La sanzione amministrativa potrà andare **da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 50.000,00 euro** a seconda della gravità dell'infrazione, per ciascuno dei soggetti coinvolti (chi effettua il pagamento e chi lo riceve).

C'è un periodo transitorio per le sanzioni tra **luglio 2020 e dicembre 2021** in cui il minimo della sanzione scenderà a **2.000,00 euro**.

Vi sono poi dei limiti in base alla quantità di contante trasferito:

- **fino a 250.000 euro** la sanzione va **da un minimo di 3.000,00 a un massimo di 50.000,00 euro** per le parti contraenti;
- **oltre i 250.000,00 euro**, la sanzione va **da 15.000,00 a 250.000,00 euro**;
- per i **professionisti obbligati alla segnalazione** in entrambi i casi la sanzione va **da 3.000,00 a 15.000,00 euro**.

➤ **CREDITO DI IMPOSTA PER LE COMMISSIONI APPLICATE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI**

Visto l'obbligo del POS per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, in quanto, **nonostante non sia prevista una specifica sanzione**, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento".

L'art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, **ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:**

- carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.

➤ **DECORRENZA**

Ai fini del credito d'imposta in esame, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall'1.7.2020.

➤ **COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI**

Ai fini della spettanza all'esercente del credito d'imposta in esame, gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono effettuare un'apposita comunicazione telematica mensile all'Agenzia delle Entrate, contenente:

- il codice fiscale dell'esercente;
- il mese e l'anno di addebito delle commissioni;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

➤ **COMUNICAZIONE AGLI ESERCENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI**

I prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

L'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:

- in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell'*online banking* dell'esercente);
- entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.

➤ **UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

➤ **INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

➤ **CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI**

Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta in esame sono tenuti a conservare, per 10 anni dall'anno in cui il credito d'imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi consigliamo, pertanto, di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)

